

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 101 Anno 2018**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: GORJAN SERGIO**

**Data Udiienza: 19/10/2017**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

RUTIGLIANO FERNANDO nato il 01/01/1963 a NARDO'

avverso la sentenza del 14/10/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO GORJAN

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

Udito il difensore,

### **Ritenuto in fatto**

La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza impugnata, resa il 14.10.2016 - 9.1.2017, ha confermato la decisione di condanna, emessa dal Tribunale di Lecce per il reato di diffamazione a mezzo strumenti telematici in capo a Fernando Rutigliano alla pena di € 600,00 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile.

La Corte salentina ebbe a ritenere gli elementi probatori acquisiti in corso di causa adeguati a sostenere la statuizione di accertamento della penale responsabilità dell'imputato.

Avverso la sentenza resa dal Giudice d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato, rilevando i seguenti vizi di legittimità:


concorrevano nullità della sentenza per vizio motivazionale con relazione alla specifica contestazione della riferibilità a sé del post pubblicato sulla sua pagina del social network Facebook, poiché utilizzato il principio della non contestazione, inammissibile in sede di processo penale, e non approfondito l'esame circa la fattuale possibilità che altri abbiano abusato del suo sito, pubblicando il post ritenuto offensivo a sua insaputa;

concorrevano vizio di nullità per omessa motivazione e violazione di legge in relazione all'art 595 cod. pen., poiché nello scritto ritenuto denigratorio assenti e l'elemento materiale e quello psicologico, in quanto le parole usate non offensive, se collocate nel contesto della questione affrontata, ed assente la volontà di diffamare alcuno.

All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per l'imputato, mentre il P.G. chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

### **Ritenuto in diritto**

Il ricorso proposto dal Rutigliano s'appalesa siccome infondato e va rigettato.



La Corte territoriale con relazione alla riferibilità all'imputato del post, ritenuto lesivo della reputazione dell'avv. Frassamito, ha esposto puntuale motivazione fondata su elementi fattuali adeguati a sostenere la sua conclusione.

Difatti ha evidenziato come più elementi fattuali concordano nel ritenere infondata la giustificazione addotta dall'imputato - che altri abbiano postato il commento denigratorio -, quali la difesa del Rutigliano che il suo sito facebook sia stato manipolato da altri mentre, invece, il sistema del citato sito impedisce detto tipo di manipolazioni, nonché l'effettiva inerenza dei commenti alla vicenda personale del reo afferente la sua separazione dalla moglie.

A fronte della detta motivazione la difesa si limita a contrapporre la tesi sostenuta nelle sedi di merito, ed ivi disattesa, derivando perciò che in sentenza impugnata la motivazione sia apparente od omessa.

Quindi il mezzo d'impugnazione s'appalesa aspecifico poiché chiede a questa Corte una valutazione di merito circa la miglior ricostruzione dei dati processuali. Priva di fondamento è la critica fondata sull'asserita assenza degli elementi caratterizzanti il delitto contestato ossia le frasi offensive e il dolo.

In effetto per quanto è dato apprezzare dal capo d'imputazione il commento pubblicato appare lesivo dell'onorabilità e reputazione professionale dell'avv. Frassamito, siccome precisato dalla Corte salentina, nell'analizzare la difesa sul punto spiegata dal reo.

Così i Giudici d'appello hanno rimarcato come per animosità e linguaggio utilizzato, specie se rapportato alla sorte dei figli, il commento non possa essere ritenuto scriminato poiché espresso in relazione ad esame di un problema particolarmente sensibile e di interesse sociale, stante che si trasmoda dai limiti di verità e di continenza dell'espressione.

Inoltre la Corte salentina si fa apposito carico di rilevare come la riferibilità del commento alla parte offesa sia indubitabile, poiché, pur non essendo questa nel testo indicato per nome, gli ulteriori dati forniti portavano a facile sua identificazione, come in concreto avvenuto.

In effetto l'argomentazione critica svolta in ricorso dal Rutigliano, circa la veridicità di quanto riferito e l'assenza di offensività delle parole usate, non supera la corretta diversa conclusione della Corte territoriale, ponendosi siccome elaborazione di tesi alternativa dei medesimi dati probatori.

Al rigetto del ricorso segue, ex art 616 cod. proc. pen., la condanna del Rutigliano alla rifusione verso l'Erario delle spese di questo procedimento di legittimità.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2017.